



Repertorio n. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA
VALMONTONE HOSPITAL S.P.A.

Contratto per l'affidamento del Servizio di "prenotazione medica call center, trascrizione e riconsegna referti medici ed attività di archiviazione, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali - GIG: 67156509B0" alla VEGA Cooperativa sociale – Durata del servizio: tre anni – Importo: € 3.015.914,41 oltre IVA di legge.

Il giorno 3 febbraio duemiladiciassette (3/02/2017), in Valmontone (RM), Via dei Lecci, snc, presso la sede legale del Valmontone Hospital S.p.A., di seguito denominato anche Stazione appaltante o Committente, sono presenti:

- a) GIANFRANCO TRIONFERA, nato a Velletri il 31/03/1950 e domiciliato ove appresso quale Direttore Generale del Committente, con sede legale in Valmontone, Via dei Lecci, snc – C.F. e P.IVA n. 085011510008 –, munito del potere di stipula in nome e per conto del Committente;
- b) MASSIMO BACCHIOCCHI, nato a Roma il 28/03/1967, Legale Rappresentante della VEGA Soc. Coop., di seguito denominata anche Esecutore, con sede legale in Velletri (RM), Piazza Cairoli n. 37, C.F. e P.IVA 09169371003.

PREMESSO

- che il Committente ha indetto gara d'appalto per il servizio di "gestione dei servizi di prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front office, trascrizione e riconsegna referti medici ed attività di archiviazione, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali", per la durata di tre anni, con base d'asta pari ad € 3.112.720,00 oltre Iva di legge;



- che la suddetta gara è stata inviata per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14/06/2016 con il numero di riferimento 2016/S 113-201699 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22/06/2016 5A Serie Speciale – anno 2016 numero 71;

- che con provvedimento DG di cui al Prot. n. 4039 del 22 novembre 2016, è stato disposto di:

- Approvare gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;
- Aggiudicare, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. la gara avente ad oggetto il servizio di "gestione dei servizi di prenotazione medica call center, trascrizione e riconsegna referti medici ed attività di archiviazione, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali" alla VEGA Soc. Coop., così come da offerta economica che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo triennale di **€ 3.015.914,41 + IVA** di legge, alle condizioni previste nel bando di gara, nei suoi allegati e nell'offerta tecnica presentata in gara dalla VEGA Soc. Coop.;

- che, con Sentenza n. 776 del 17.01.2017, il Tar Lazio - Roma, Sez. III – *quater*, ha definitivamente respinto le censure avanzate dall'impresa seconda classificata, Euro & Promos F.M., avverso la legittimità della disposta aggiudicazione nei confronti della VEGA Soc. Coop.;

- che la suddetta aggiudicazione ha efficacia immediata, in quanto sono stati effettuati, con esito non ostativo alla stipula, i controlli relativi al possesso dei requisiti di legge ed è altresì abbondantemente decorso il termine di legge tra la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del contratto.

Risulta acquisita agli atti, la seguente documentazione:

- visura camerale di iscrizione della Società VEGA Soc. Coop. alla C.C.I.A.A. di Roma;
- copia della polizza fideiussoria ex. art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, n.79366978 quale deposito cauzionale definitivo, per l'importo di Euro 3.015.914,41 rilasciato da Allianz S.p.a, per il periodo dal 3 febbraio 2017



A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located on the right side of the page.

A smaller handwritten signature or scribble in black ink, located on the right side of the page, below the first one.

al 3 febbraio 2020, ridotto del 50% per possesso da parte della VEGA Soc. Coop. di idonea certificazione di qualità ISO 9001:2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

ART. 1 Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Esecutore attesta che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una corretta gestione dell'appalto.
3. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al successivo articolo 20 del presente contratto.

ART. 2 Quadro normativo

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara per l'affidamento dei servizi di "prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front-office, trascrizione e riconsegna referti medici ed attività di archiviazione, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali";
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Esecutore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 163/2006, limitatamente alle parti e disposizioni di esso ancora in



vigore, e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Esecutore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dal Committente. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Esecutore rinuncia, ora per allora, a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 3 **Oggetto**

1. Il Committente, nel nome e rappresentanza di cui sopra, affida all'Esecutore i servizi di "prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front-office, trascrizione e riconsegna referti medici ed attività di archiviazione, connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali", da erogare presso la propria sede nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica dell'affidatario.
2. Con il presente contratto l'Esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo risultante da offerta, e come innanzi indicato.
3. Il Committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti dal su richiamato articolo.

ART. 4 **Durata del contratto**

1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione.
2. Resta inteso tra le Parti che la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si





compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

ART. 5 **Documentazione allegata**

La documentazione elencata costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Offerta economica della VEGA Soc. Coop.;
2. Offerta tecnica della VEGA Soc. Coop.
3. Si intendono altresì quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto anche se non materialmente collazionati al presente accordo:
 - Il bando di gara ed i relativi allegati;
 - I verbali di gara;
 - Il provvedimento DG di cui al Prot. n. 4039 del 22 novembre 2016 di aggiudicazione definitiva del servizio alla VEGA Soc. Coop..

ART. 6 **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi alla fornitura del servizio, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. L'Esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che lo stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

ART. 7 **Condizioni del servizio e limitazione della responsabilità**

1. Sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni



previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'esecutore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nella propria offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Esecutore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla data di stipula del presente contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosene il medesimo Esecutore ogni relativa alea.

5. L'Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da terzi autorizzati.

7. L'esecutore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale corrispondente al profilo professionale indicato nei documenti di gara, ed ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impiegato all'esecuzione del servizio.





8. L'esecutore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 8 **Obbligazioni specifiche dell'esecutore**

I. L'Esecutore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile dell'Esecuzione;
- b) erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Committente, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale corrispondente al profilo professionale richiesto e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Esecutore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e trattamento dei dati sensibili. Il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di offerta tecnica;
- e) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale

necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;

- g) manlevare e tenere indenne il Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- j) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio; ogni variazione deve essere comunicata con le modalità di cui alla legge di gara ed all'offerta tecnica;
- k) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Esecutore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà del Committente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L'esecutore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della struttura Committente;
- l) essere consapevole che il Committente si riserva il diritto di richiedere all'Esecutore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- m) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, per quanto di rispettiva ragione.





dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica.

3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, l'Esecutore sarà soggetto a contestazione da parte del Committente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.

4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatterà il Referente indicato dell'Esecutore, richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compilerà il modulo di non conformità.

5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

ART. 12 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Esecutore di ogni relativo rischio e/o alea.

4. L'Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.

5. L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del primo anno di contratto. A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, trova applicazione la procedura di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 **Fatturazione e pagamenti**

1. Il Committente si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore dell'Esecutore, sulle base dei prezzi indicati nell'offerta economica presentata, entro e non oltre il 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura.

2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate al Valmontone Hospital S.p.A..

3. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente dedicato ed intestato all'Esecutore.

4. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Le fatture devono essere indirizzate presso:

Valmontone Hospital S.p.A., Via dei Lecci, snc – 00038 – Valmontone (RM). Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato il riferimento al CIG della gara e la tipologia di attività erogata. Nel caso in cui l'Esecutore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello



riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dal Committente.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Esecutore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Esecutore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati al Committente dipendenti da tale interruzione.

ART. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010 e s.m.i.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 15

Cessione del credito

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.





2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Esecutore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART. 16 Trasparenza

1. L'esecutore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Esecutore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 17 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, il Committente, previa





11/02/2011

contestazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo fax, potrà diffidare l'Esecutore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa esecutrice dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, il Committente si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penali, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

- a) per la mancata prestazione di ogni giorno lavorativo, verrà applicata una penale pari allo 0,1 mille del valore del contratto;
- b) per ogni non conformità rispetto alle modalità di esecuzione del servizio prevista nel Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari allo 0,1 per mille;
- c) per ogni altro inadempimento contrattuale di diversa natura legato all'attuazione di quanto previsto dal Capitolato Tecnico o proposto in Offerta Tecnica, verrà applicata una penale da 0,1 a 0,5 per mille a seconda del singolo inadempimento riscontrato. In ogni caso verrà considerato motivo valido per l'applicazione delle penali anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati; in tali casi il Committente applica alla Ditta esecutrice le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Per tutti i punti che precedono, la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria. L'amministrazione committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto. Superata tale soglia si



procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento. Trovano applicazione gli artt. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che il Committente intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

5. I danni arrecati dall'impresa esecutrice alle proprietà del Committente verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo fax. Qualora il Committente non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa esecutrice ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà il Committente addebitando le spese all'impresa.

6. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa esecutrice o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

ART.18

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito, a favore del Committente, una garanzia fideiussoria. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Esecutore.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali.

3. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART.19

Riservatezza

1. L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.


5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Esecutore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

7. L'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART.20

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa





1. L'Esecutore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'Esecutore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture del Valmontone Hospital S.p.A., per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'Esecutore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'amministrazione Committente o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando il Committente da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà presentare – nelle forme previste dall'art. 9 del Capitolato di gara – copia di polizza di responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali (RTC/O) e di Polizza RC Professionale. **Le predette polizze dovranno essere trasmesse al Committente entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione.**

3. L'Esecutore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.


4. Qualora l'Esecutore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente resta autorizzato a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

ART. 21

Clausola risolutiva espressa

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con raccomandata A/R oppure a mezzo fax, nei seguenti casi:





- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Esecutore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Esecutore negativo per due volte consecutive;
- g) nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi assunti dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'Offerta, anche relativi all'assorbimento di tutto o parte del personale già impiegato nello svolgimento del precedente servizio ovvero si contravvenga al contenuto dell'eventuale accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione il Committente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Esecutore per il risarcimento del danno. In questo caso il Committente si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

ART. 22 **Recesso**

1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con lettera raccomandata a/r o a mezzo fax.



2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una delle seguenti fattispecie:

- i. sia stato depositato contro l'Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Esecutore;
- ii. l'Esecutore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto;
- iii. taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Il Committente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con lettera raccomandata a/r o a mezzo fax.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

5. Il Committente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita



dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o a mezzo fax, purché tenga indenne lo stesso Esecutore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Esecutore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

ART. 23

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Committente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Esecutore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

ART. 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne il



Valmontone Hospital S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

ART. 25

Treatmento dei dati personali, consenso al trattamento

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. il trattamento dei dati personali forniti dalla Società esecutrice è svolto esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa.
3. In ogni caso il Committente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Esecutore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica rispetto delle disposizioni normative in vigore. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ART. 26

Norme anticorruzione

La Società esecutrice si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.).

ART. 27

Responsabile dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge.

Art. 28



Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente Contratto l'Esecutore individua il sig. Massimo Bacchiocchi (già rappresentante legale) quale Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'impresa appaltatrice.

ART. 29 Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di proposta economica, è fatto divieto alla Società contraente di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 30 Clausole di rimando


Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del bando e dei suoi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.

ART. 31 Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere composte in via bonaria saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri (RM).


Valmontone Hospital S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Trionfera


VALMONTONE HOSPITAL S.p.A.
Sede Legale Via del Lago, snc
00038 VALMONTONE (RM)
C.F. e P. IVA 08501151008

VEGA Soc. Coop.

Il legale rappresentante

Massimo Bacchiocchi
"VEGA" Soc. Cooperativa
P.zza Cairli, 37 - 00049 Velletri (RM)
C.F./P.I.: 09169371003





Il sottoscritto Massimo Bacchiocchi, in qualità di legale rappresentante della VEGA Soc. Coop., alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nella Richiesta di offerta e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Premesse**, Articolo 2 **Quadro normativo**, Articolo 3 **Oggetto**, Articolo 4 **Durata del contratto**, Articolo 5 **Documentazione allegata**, Articolo 6 **Oneri fiscali e spese contrattuali**, Articolo 7 **Condizioni del servizio e limitazione della responsabilità**, Articolo 8 **Obbligazioni specifiche dell'esecutore**, Articolo 9 **Clausola sociale**, Articolo 10 **Modalità e termini di esecuzione del servizio**, Articolo 11 **Verifica e Controllo quali/quantitativo**, Articolo 12 **Corrispettivi**, Articolo 13 **Fatturazione e pagamenti**, Articolo 14 **Tracciabilità dei flussi finanziari**, Articolo 15 **Cessione del credito**, Articolo 16 **Trasparenza**, Articolo 17 **Penali**, Articolo 18 **Cauzione definitiva**, Articolo 19 **Riservatezza**, Articolo 20 **Danni, responsabilità e polizza assicurativa**, Articolo 21, **Clausola risolutiva espressa**, Articolo 22 **Recesso**, Articolo 23 **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**, Articolo 24 **Brevetti industriali e diritti d'autore**, Articolo 25 **Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento**, Articolo 26 **Norme anticorruzione**, Articolo 29 **Subappalto**, Articolo 30 **Clausola di rimando**, Articolo 31 **Foro competente**.

Per VEGA Soc. Coop.

(Massimo Bacchiocchi) **"VEGA" Soc. Cooperativa**
 P.zza Cairoli, 37 - 00049 Velletri (RM)
 C.F./P.I.: 09109371003

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Albano Laziale	
N. <u>152</u>	
Serie <u>14</u>	
Data <u>17/02/2017</u>	
REGISTRATO CON EURO € 2000	
DIRIGENTE 	



25